# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 19 luglio 1995

## che modifica la decisione 82/43/CEE relativa alla creazione di un comitato consultivo per la parità di opportunità tra uomini e donne

(95/420/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e lo sviluppo armonioso delle economie costituiscono obiettivi della Comunità europea ;

considerando che i capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 10 e l'11 dicembre 1994 hanno riaffermato che la parità di opportunità per uomini e donne nella lotta contro la disoccupazione è un compito primario dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ;

considerando che la parità tra uomini e donne è un elemento irrinunciabile della dignità umana e della democrazia e che essa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri, nonché delle convenzioni internazionali ed europee ;

considerando che l'attuazione pratica del principio di parità di trattamento tra uomini e donne deve essere stimolata da una migliore collaborazione e da scambi di opinioni e di esperienze tra gli organi che negli Stati membri sono presposti alla promozione della parità di opportunità, le parti sociali e la Commissione ;

considerando che la completa applicazione, nella realtà, delle sei direttive, delle due raccomandazioni e delle nove risoluzioni adottate dal Consiglio nel campo della parità di opportunità [1] può essere considerevolmente accelerata mediante il contributo di organi nazionali che dispongano di una rete di informazioni specifiche ;

---

[1] Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità di retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19);
direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40);
direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24);
direttiva 86/378/CEE del Consgilio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40);
direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principo della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresí alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56);
direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1);
risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità di opportunità per le donne (GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3);
risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 4);
risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, che contempla un programma d'azione per la promozione della parità di opportunità per le ragazze e i ragazzi in materia di istruzione (GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1);
seconda risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la promozione della parità di opportunità per le donne (GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2);
risoluzione del Consiglio, del 16 dicembre 1988, sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (GU n. C 333 del 28. 12. 1988, pag. 1);
risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3);
risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma d'azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1);
risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di oppotunità tra uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1);
risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, sulla partecipazione equilibrata di uomini e donne al processo decisionale (GU n. L 168 del 4. 7. 1995, pag. 3);
raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34);
raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini (GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 16).

considerando altresì che la preparazione, l'attuazione e il controllo delle azioni dell'Unione a favore della parità di opportunità esigono una stretta collaborazione con gli organi specializzati negli Stati membri e con le parti sociali, e questo in un quadro istituzionalizzato al fine di svolgere regolari consultazioni con questi interlocutori ;

considerando che il comitato consultivo per la parità di opportunità tra uomini e donne, creato dalla decisione 82/43/CEE della Commissione (1) ha apportato un contributo significativo all'impegno dell'Unione in questa materia e segnatamente allo svolgimento dei suoi programmi successivi di azione comunitaria, sia grazie ai suoi pareri, sia grazie alla sua cooperazione, sotto forma di partnership, con la Commissione ;

considerando che la composizione e il mandato di questo comitato devono essere adeguati per tener conto degli attuali orientamenti e delle prospettive delle azioni a favore della parità di opportunità, quali enunciate in particolare dalla comunicazione delle Commissione del 19 luglio 1995 che propone un nuovo programma d'azione a medio termine in materia e che occorre pertanto modificare la predetta decisione 82/43/CEE,

DECIDE :

*Articolo 1*

La decisione 82/43/CEE è modificata come segue :

1) Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo :

« *Articolo 2*

1. Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione delle azioni dell'Unione intese a promuovere la parità di opportunità tra gli uomini e le donne e di favorire lo scambio permanente di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e tra i vari attori interessati.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, il comitato :

a) assiste la Commissione nell'elaborazione di strumenti di controllo, di valuatzione e di diffusione dei risultati delle azioni avviate nell'Unione per promuovere la parità di opportunità ;

b) contribuisce all'attuazione dei programmi di azione comunitaria in materia, segnatamente procedendo all'esame dei loro risultati e proponendo miglioramenti alle azioni svolte ;

c) contribuisce grazie ai suoi pareri all'elaborazione della relazione annuale della Commissione sui progressi realizzati in materia di parità di opportunità tra uomini e donne ;

d) stimola lo scambio di informazioni sulle azioni intraprese a tutti i livelli per promuovere la parità di opportunità e, se del caso, presenta proposte sul seguito che potrebbe essere dato a dette azioni ;

e) emette pareri o invia relazioni alla Commissione, sia su richiesta di quest'ultima, sia di propria iniziativa, su tutti i problemi pertinenti riguardanti la promozione della parità di opportunità nell'Unione.

3. La modalità di diffusione dei pareri e delle relazioni del comitato saranno determinate di concerto con la Commissione. Essi potranno essere oggetto di una pubblicazione sotto forma di allegato alla relazione annuale della Commissione sulla parità di opportunità tra uomini e donne.

*Articolo 3*

1. Il comitato è composto da 40 membri :

a) un (una) rappresentante per Stato membro dei ministeri o servizi governativi incaricati a livello nazionale di promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne ; questo (questa) rappresentante è designato(a) dal governo di ciascuno Stato membro ;

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1982, pag. 35.

b) un (una) rappresentante per Stato membro dei comitati od organismi nazionali creati da un atto ufficiale e incaricati specificamente della parità di opportunità tra uomini e donne a titolo di rappresentanza degli ambienti interessati. Qualora in uno Stato membro esitano più comitati od organismi che si occupano di questi problemi, la Commissione determina l'organismo che con i suoi obiettivi, la sua struttura, la sua rappresentatività e il suo grado di indipendenza ha la maggiore vocazione ad essere rappresentato nel comitato. La partecipazione dei paesi che non dispongono di tali comitati verrà esercitata da persone rappresentanti organismi considerati dalla Commissione come esercitanti missioni analoghe. Questo (questa) rappresentante è nominato(a) dalla Commissione su proposta del comitato od organismo nazionale pertinente ;

c) — cinque membri rappresentanti le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario ;

— cinque membri rappresentanti le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.

Questi (queste) rappresentanti sono nominati(e) dalla Commissione su proposta delle parti sociali a livello comunitario.

2. Alle riunioni del comitato partecipano in veste di osservatori due rappresentanti della Lobby europea delle donne.

3. Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associative che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione. ».

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 6*

Il comitato è presieduto da un (una) presidente (presidentessa) eletto(a) tra i membri provenienti dagli Stati membri e designati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b). Il suo mandato ha la durata di un anno. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti ; tuttavia è richiesta a favore almeno la metà del totale dei voti.

Due vicepresidenti (vicepresidentesse) saranno eletti(e) con la stessa maggioranza e alle stesse condizioni, anche in questo caso tra i rappresentanti provenienti dagli Stati membri e designati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b). Essi (esse) hanno il compito di sostituire il presidente (presidentessa) in caso di impedimento. I presidenti (presidentesse) e vicepresidenti (vicepresidentesse) devono provenire da Stati membri diversi. Esse (esse) costituiscono l'ufficio di presidenza del comitato che si riunisce prima di ciascuna riunione del comitato stesso.

L'organizzazione del lavoro del comitato è effettuata dalla Commissione in stretto collegamento con il presidente (presidentessa). L'ordine del giorno delle riunioni del comitato è fissato dalla Commissione di concerto con il presidente (presidentessa). Il segretariato del comitato è svolto dall'unità della Commissione incaricata della parità di opportunità tra uomini e donne della Commissione. Il resoconto delle riunioni del comitato è redatto dai servizi della Commissione e sottoposto per approvazione al comitato. ».

3) All'articolo 8, viene aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Uno o più membri del comitato possono partecipare in veste di osservatori alle attività di altri comitati consultivi della Commissione e informarne il comitato. ».

4) Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dal seguente testo :

« *Articolo 10*

Il comitato si riunisce nella sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. Esso terrà almeno due riunioni all'anno.

*Articolo 11*

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Comissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità del comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto. ».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Pádraig FLYNN

*Membro della Commissione*